

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, venerdì 14 ottobre 2011

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 7 ottobre 2011, n. 36

Riduzione dei costi della politica Pag. 37882

LEGGI REGIONALI 7 ottobre 2011, n. 37

Modifica alle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8 – Pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti della Regione Calabria Pag. 37884

LEGGI REGIONALI 7 ottobre 2011, n. 38

Modifica della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 Pag. 37885

PARTE PRIMA

SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 7 ottobre 2011, n. 36

Riduzione dei costi della politica.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Modifica della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13

Art. 1

(Modifica dell'art. 4)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari), dopo le parole «appartenenti a ciascun gruppo» sono inserite le parole «ridotto del 10 per cento».

Capo II

Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 5)

1. L'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Struttura ausiliaria dei Dipartimenti)

1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.

REGIONE CALABRIA BOLLETTINO UFFICIALE

A V V I S O

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento».

Art. 3

(Modifica dell'art. 7)

1. La denominazione della rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 «Gabinetto» è sostituita dalla denominazione «Ufficio di Gabinetto».

2. Ai comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 la parola «sei» è sostituita dalla parola «cinque».

Art. 4

(Modifica dell'art. 8)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, la parola «sei» è sostituita con la parola «cinque», la parola «cinque» è sostituita con la parola «quattro», la parola «quattro» è sostituita con la parola «tre».

2. La riduzione di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per il minore contributo lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione proporzionale dell'indennità complessiva di struttura pari all'indennità percepita da una unità.

Art. 5

(Modifica dell'art. 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura».

2. I commi 2 e 3 sono abrogati.

Capo III

Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

Art. 6

(Modifica dell'art. 7 bis)

1. L'articolo 7 bis della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 è così sostituito:

«La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione».

Art. 7

(Modifica dell'art. 9)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, la parola «cinque» è sostituita con la parola «quattro».

Art. 8

(Modifica dell'art. 10)

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 le parole «di ruolo» sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, la parola «tre» è sostituita con la parola «due».

3. La riduzione di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 8, comma 2, non opera nel caso in cui, per il minore contributo lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione proporzionale dell'indennità complessiva di struttura pari all'indennità percepita da una unità.

Capo IV

Modifica della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13

Art. 9

(Modifica dell'articolo unico)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di consulenza dei comitati speciali di cui all'articolo unico prima alinea della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13, dopo la loro naturale scadenza, per gli esercizi finanziari 2012/2013, possono essere rinnovati solo nella misura massima del 50% della somma iscritta nel bilancio 2011.

2. Al comma 3 dell'articolo unico della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13, la parola «due» è sostituita dalla parola «uno».

3. La riduzione di cui al comma 2 decorre dalla scadenza naturale dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo V

Disposizioni abrogative e finali

Art. 10

(Abrogazione della legge regionale 13 novembre 2002, n. 45)

1. La legge regionale 13 novembre 2002, n. 45 (Costituzione Commissione Consiliare: «Politiche comunitarie e relazioni esterne») è abrogata.

2. Il suddetto comma produce i suoi effetti a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 11*(Modifica della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)*

1. L'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) è abrogato.

Art. 12*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 7 ottobre 2011

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2011, n. 37

Modifica alle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8 – Pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti della Regione Calabria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1*(Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)*

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23 bis (Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza)

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

Art. 23 ter (Inadempienze)

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23 bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24».

Art. 2*(Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3 bis. (Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza)

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti del Consiglio regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

Art. 3 ter (Inadempienze)

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 3 bis, il Presidente del Consiglio regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24».

Art. 3*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 7 ottobre 2011

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2011, n. 38

Modifica della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica dell'art. 3)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) le parole «ad euro 200,00» sono sostituite dalle parole «a 400,00 euro».

Art. 2

(Modifica dell'art. 8)

1. L'articolo 8 (Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 è così sostituito:

«Art. 8 (Trattenute per indennità di fine mandato)

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 4 per cento, quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato».

Art. 3

(Modifica della rubrica del capo IV)

1. La rubrica del capo IV della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 è così sostituita: «Indennità di fine mandato».

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, nonché quelle previste dagli articoli dal 14 al 23 della predetta legge, continuano a trovare applicazione in favore di tutti coloro che hanno versato e versano i relativi contributi e che comunque, alla fine della nona legislatura, sono in possesso dei requisiti minimi per l'erogazione dell'assegno vitalizio ovvero in favore dell'eventuale familiare superstite.

2. Il Consigliere che alla fine della nona legislatura non ha maturato, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, i requisiti per il conseguimento dell'assegno vitalizio, ha diritto alla restituzione integrale dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

Art. 5

(Disposizioni abrogative)

1. Gli articoli dal 14 al 23 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono abrogati.

Art. 6

(Efficacia della legge)

1. La presente legge, ad eccezione dell'articolo 1, produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 ottobre 2011

Scopelliti

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.